

Indirizzi per l'utilizzo delle risorse a valere sui Fondi provinciali per l'occupazione dei disabili e criteri di ripartizione delle somme stanziare dalla Regione.

1. Finalità dei Fondi provinciali

Le risorse dei Fondi provinciali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), di seguito denominati Fondi provinciali, sono destinate alla realizzazione del collocamento mirato delle persone disabili attraverso il finanziamento di azioni che ne favoriscano l'inserimento lavorativo, di progetti promossi e attivati dalle Province, nonché di progetti presentati dagli enti indicati dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), che svolgano attività sul territorio rivolta al sostegno ed all'integrazione lavorativa di tali soggetti.

Per quanto concerne la programmazione e realizzazione degli interventi finanziati con le risorse dei Fondi provinciali è centrale il ruolo delle Province che sono deputate alla scelta e alla definizione delle azioni da attivare, in coerenza con le esigenze territoriali.

2. Azioni finanziabili

Per l'utilizzo dei Fondi provinciali sono individuate le seguenti tipologie di azioni finanziabili:

- a) realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro;
- b) rimozione delle barriere di diversa natura che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
- c) interventi da parte dei datori di lavoro diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro;
- d) iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti;
- e) iniziative volte a sostenere i progetti di riabilitazione dei lavoratori con disabilità;
- f) attività di tutoraggio e supporto all'inserimento rivolte a lavoratori per i quali risulti particolarmente problematica la collocabilità;
- g) attività di tutoraggio svolte da dipendenti e tecnici interni all'azienda;
- h) attività formative per il personale dipendente chiamato ad affiancare i lavoratori con disabilità;
- i) attività formative rivolte ai lavoratori disabili;
- j) progetti sperimentali, non rientranti nei precedenti casi, elaborati dagli enti individuati dalla legge 68/1999 (cooperative sociali, consorzi, costituiti come cooperative sociali, altri soggetti la cui attività è ritenuta idonea a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge), relativi alle persone disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento al lavoro;
- k) finanziamento delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati in seguito alla sottoscrizione di convenzioni stipulate con le Province finalizzate all'ottenimento dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 68/1999, che per insufficienza di fondi statali non hanno potuto usufruire dei suddetti benefici pur avendone i requisiti;
- l) incentivi finalizzati alla stabilizzazione di lavoratori disabili già in forza;
- m) percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 37, comma 1, lett. c), della legge regionale 18/2005, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2006, n. 217, recante "Indirizzi in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 37, comma 1, lett. c), della legge regionale 18/2005;

- n) convenzioni sottoscritte dalle Province con gli organismi deputati a contribuire alla realizzazione della legge 68/1999;
- o) progetti promossi e attivati dalle Province;
- p) contributi per assunzioni e proroghe di lavoratori disabili ai datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge 68/1999 in quanto già ottemperanti o perché occupano un numero di dipendenti considerati, ai fini del computo, inferiore a 15;
- q) incentivi ai datori di lavoro che attivano tirocini ai sensi del regolamento regionale in materia di tirocini finalizzati al sostegno dei tirocinanti.

Gli incentivi per la proroga di un contratto di lavoro possono essere concessi una sola volta.

I progetti di cui alla lettera o) possono prevedere, al fine della realizzazione degli stessi, l'assunzione da parte delle Province di un lavoratore, possibilmente disabile, dedicato esclusivamente alle attività inerenti al progetto attivato, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ove compatibile con la vigente normativa in materia di utilizzo di contratti di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di durata pari a quella del progetto e comunque non superiore ai 24 mesi, o di un lavoratore con contratto di collaborazione autonoma, di durata pari a quella del progetto, con funzioni di regia, esperto nella materia.

3. Soggetti beneficiari dei contributi

Sono beneficiari dei contributi per le azioni elencate al punto 2 i seguenti soggetti aventi sede principale o sede secondaria o unità locale nel territorio del Friuli Venezia Giulia:

- a) datori di lavoro privati;
- b) cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- c) organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni provinciali dei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato);
- d) tutti gli altri organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 104/1992;
- e) organismi individuati dalla Provincia per la realizzazione dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 37, comma 1, lett. c) della legge regionale 18/2005.

4. Destinatari delle azioni

Sono destinatari delle azioni:

- a) i lavoratori disabili di cui all'articolo 1 della legge 68/1999, iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 68/1999, che presentino particolare difficoltà di inserimento al lavoro, come definite nei provvedimenti adottati dalla Provincia;
- b) i lavoratori disabili già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio, legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), che presentino particolare difficoltà di mantenimento al lavoro;
- c) i lavoratori disabili che sono stati riconosciuti disabili in costanza di rapporto di lavoro (art. 4, comma 4, legge 68/1999);
- d) i lavoratori disabili già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio, legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa

compromettere il mantenimento/proseguimento del rapporto di lavoro (art.10, comma 3, legge 68/1999).

5. Finanziamento delle azioni

Le azioni di cui alla lettera m) del punto 2 sono finanziate, prioritariamente, con le risorse stanziare dalla Regione finalizzate a tale esclusivo utilizzo.

Le azioni elencate al punto 2, ad esclusione della lettera m), sono finanziate con le ulteriori risorse dei Fondi provinciali, comprensive anche di eventuali risorse stanziare dalla Regione ad integrazione dei Fondi provinciali medesimi.

6. Ammontare dei benefici concedibili

L'ammontare dei benefici concedibili non può superare il 100 per cento dei costi sostenuti.

L'ammontare dei benefici concedibili non può, comunque, superare la diversa percentuale fissata dalla normativa europea, nazionale o regionale, ovvero il massimale di spesa stabilito in misura fissa dalla medesima normativa, per analoghe azioni elencate al punto 2.

7. Modalità di utilizzo dei Fondi provinciali

Per l'utilizzo delle risorse dei Fondi provinciali le Province sono tenute ad individuare:

- a) le opportune modalità di confronto con le locali Sottocommissioni sul collocamento dei disabili per la programmazione delle risorse disponibili e per la valutazione delle azioni e dei progetti ritenuti efficaci per l'attuazione dell'inserimento e del mantenimento al lavoro dei soggetti disabili, in particolar modo per l'attivazione dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa;
- b) le tipologie delle azioni che si intendono sostenere;
- c) le risorse a ciascuna azione destinate;
- d) le modalità ed i termini per la presentazione delle richieste di accesso ai benefici;
- e) le procedure di evidenza pubblica che garantiscano la più ampia pubblicità delle azioni che si intendono attivare;
- f) i criteri di valutazione per l'accoglimento delle istanze.

8. Ripartizione delle risorse regionali

Le risorse stanziare dalla Regione ad integrazione dei Fondi provinciali sono ripartite tra le Province, sulla base dei seguenti indicatori, con riferimento ai dati dell'anno precedente

- a) il 20 per cento delle risorse sulla base della popolazione residente in Provincia, espressa in percentuale rispetto al totale regionale;
- b) il 40 per cento delle risorse sulla base dei disabili iscritti in Provincia, espressa in percentuale rispetto al totale regionale;
- c) il 40 per cento delle risorse sulla base delle assunzioni di lavoratori disabili, espressa in percentuale rispetto al totale regionale.

Le risorse stanziare dalla Regione per il finanziamento delle azioni di cui al punto 2, lettera m), sono ripartite tra le Province, in proporzione al numero dei progetti finanziati da ciascuna Provincia nell'anno precedente.

9. Monitoraggio

Le azioni di cui al punto 2, lettera m), sono monitorate ai sensi del punto 5 della DGR 10 febbraio 2006 n. 217.

In riferimento alle ulteriori azioni di cui al punto 2, le Province collaborano su richiesta della Regione al monitoraggio ritenuto necessario per la verifica delle azioni attivate.

10. Rendicontazione delle risorse regionali

Al 31 marzo di ogni anno le Province inviano alla Regione la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, delle spese sostenute nell'anno precedente, per le seguenti tipologie di risorse:

- a) risorse stanziare dalla Regione ad integrazione dei Fondi provinciali;
- b) risorse stanziare dalla Regione per i percorsi personalizzati di cui alla DGR 10 febbraio 2006, n. 217.

11. Regime di aiuti

Per le imprese, i contributi per le azioni elencate al punto 2. sono concessi:

- a) in conformità al "Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, alle condizioni poste da:
 - 1. articolo 31. Aiuti alla formazione;
 - 2. articolo 33. Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali;
 - 3. articolo 34. Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità.
- b) in conformità ai seguenti regolamenti europei relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis":
 - 1. Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, per tutti i settori economici, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
 - 2. Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
 - 3. Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 190/45 del 28 giugno 2014.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE